

XLII.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge organica sulla leva di mare — Approvazione dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale all'articolo 45 rinviato all'ufficio medesimo, non che dell'articolo 45 — Nuova redazione dell'articolo 100 proposta dall'ufficio centrale, ed acconsentita dal Ministro della marina — Osservazioni del Senatore Pinelli — Risposta dei Senatori Vigliani ed Alferi — Approvazione dell'articolo 100 secondo la nuova redazione dell'ufficio centrale, e dell'articolo 101 — Adozione di un articolo addizionale dell'ufficio centrale accettato dal Ministero, che piglia il n. 102 e degli articoli dal 103 al 106 — Sospensione della votazione dell'articolo 107 — Adozione degli articoli dal 108 al 119 colle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Pareto all'articolo 120, combattuta dal Ministro della marina e dal Senatore Farina — Obbiezione del Senatore Di Castagnetto — Risposta del Ministro della marina — Adozione degli articoli dal 120 al 149 — Dubbio del Senatore Farina sull'articolo 150 chiarito dal Ministro della marina — Approvazione degli articoli 150 e 151 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Pinelli, forniti dal Ministro della Marina e dal Senatore Farina — Nuova redazione all'articolo 107 rimasto in sospenso, combattuta dal Senatore Farina e propugnata dal Ministro della marina e dai Senatori Salmour ed Aress — Approvazione dell'articolo 107 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Osservazione in ordine all'articolo 58 del Senatore Farina — Risposta del Ministro della marina — Deliberazione sull'ordine del giorno per la seduta del 20 giugno.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Marina.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura di una lettera del Senatore Carradori, e di un'altra del Senatore Andiffredi, colle quali il primo per ragioni d'ufficio, ed il secondo per motivi di famiglia, domandano un congedo di un mese che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal signor ingegnere Giuseppe Antonini dei suoi studi sulla locomozione a motori idraulici e ad aria compressa per le ferrovie a forti pendenze.

2. Dal deputato barone Benedetto Maiorana dell'estratto della Deliberazione del Comitato della Società nazionale italiana di Lentini per esprimere la sua condoglianza per la perdita del conte Camillo di Cavour.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE ORGANICA
SULLA LEVA DI MARE.**

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge organica per la leva di mare.

Rammento al Senato che nella precedente seduta si era rimandato all'ufficio centrale l'articolo 45 per un nuovo esame del medesimo in seguito ad una proposta del Senatore Vigliani. Prego il signor relatore dell'ufficio centrale di voler rendere conto al Senato di quanto si è operato rispetto a questa modificazione.

Senatore Farina. L'ufficio centrale essendosi riunito questa mattina, ha creduto bene, avuto l'intervento del Senatore Vigliani, di concertare collo stesso un articolo del quale darò lettura, che sarebbe diretto a far sì che si togliesse quell'assoluta opposizione di cui si fece cenno ieri e che parve non troppo opportuna, lasciando tuttavia luogo a che in mancanza della richiesta per parte dei parenti che si trovassero nella impossibilità di farla, non fosse impedito al soldato di marina di potere ottenere di essere esentato dalla leva. Si sarebbe quindi aggiunto all'articolo 45 un periodo così concepito:

« Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilità di farla per assenza, malattia od altro impedimento. »

In questo modo, come vede il Senato, non è precluso, l'adito all'individuo di ottenere la esenzione, e non è nemmeno stabilita in modo assoluto una presunzione che senza sufficienti dati sarebbe stata affatto arbitraria.

In conseguenza l'ufficio centrale spera che l'aggiunta proposta possa venire dal Senato accettata.

Ministro della Marina. Il Ministero è stato d'accordo coll'ufficio centrale nella redazione di quest'articolo, quindi l'accetta.

Presidente. L'art. 45 che fu rinviato all'ufficio centrale è così concepito:

« Le esenzioni di cui all'art. 43 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore della quale è accordata l'esenzione. »

A questa prima parte dell'articolo, l'Ufficio, presa cognizione della proposta del Senatore Vigliani, propone che si faccia un'aggiunta nei seguenti termini:

« Potrà tuttavia farsi luogo all'esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta comunale consti dell'impossibilità di farla per assenza, malattia od altro impedimento. »

Comincio a mettere ai voti la prima parte dell'articolo che ho testè letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Ieri restammo all'articolo 100.

Rammento al Senato che sopra un'interrogazione fatta dall'onorevole Senatore Arrivabene in proposito dell'articolo 99, sorse una discussione nella quale prese parte particolarmente il Senatore Vigliani che propose un'aggiunta da farsi all'articolo 99, od all'articolo 100.

L'ufficio centrale si è pure occupato di questa modificazione ed ha combinata una redazione insieme coll'onorevole Senatore Vigliani.

Prego ora l'ufficio centrale di volerne dar cenno.

Senatore Areso. L'articolo 100 rimarrebbe così redatto.

« Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arruolati, od i loro tutori autorizzati dal Consiglio di famiglia, del cui consenso all'arruolamento dovrà farsi constare in conformità del numero 8 dell'art. 94, richiedessero di ritirarli dal regio servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il 17.º anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'Amministrazione marittima dal dì dell'arruolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento. »

Ministro della Marina. Accetto la redazione fatta dall'ufficio centrale.

Presidente. L'articolo 100, secondo la nuova redazione combinata dall'ufficio centrale col Senatore Vigliani e acconsentita dal Ministro della Marina sarebbe in questi termini (*V. sopra*)

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Farei osservare che la redazione non pare la più nitida e la più chiara: l'espressione

del consenso si riferirebbe più direttamente al consiglio di famiglia che avrebbe autorizzato il tutore. — Sembrerebbe che ci volesse il consenso del consiglio di famiglia, di cui non consta all'articolo 94.

All'art. 94, numero 8, si parla del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia. Dunque vi è superfluità e sovrabbondanza, ed in tal caso, io ripeto, pare che si potrebbe desiderare che fosse redatto in termini che non lasciassero luogo a dubbietà.

È una semplice considerazione relativa alla redazione che io sottopongo al Senato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Parmi che la dubbiezza notata dall'onorevole Senatore Pinelli sia deleguata dal rinvio che l'articolo 100 farebbe al numero 8 dell'articolo 94. Come nel numero 8 si parla del consenso del padre, ed in difetto del padre, della madre, e in mancanza di entrambi del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia, così pare abbastanza chiaro che rinviando l'art. 100 alle disposizioni del numero 8 dell'art. 94 per ciò che riguarda il consenso anzidetto, s'intende riferirsi a quelle persone di cui il consenso è prescritto dal detto numero 8.

Non parmi quindi che possa nascere dubbiezza circa le persone da cui l'art. 100 esigerebbe il consenso secondo la proposta redazione; esse non possono essere altre che quelle di cui fa menzione il numero 8 dell'articolo 94.

Senatore Pinelli. La difficoltà sicuramente non cade sulla sostanza; cade semplicemente sulla redazione che non mi pare la più chiara a primo aspetto. Se poi vi esiste perfetta identità fra le persone di cui si parla in un articolo e nell'altro, io non credo che sia d'uopo di riprodurre in questo, con un lungo giro di parole...

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Pinelli... una disposizione la quale non si riferisce a questo caso, ma si a quello dell'arruolamento. Per conseguenza, non occorre, secondo me, di ritornare sopra ciò che si è stabilito. Mi pare che la redazione non aggiunge nulla alla sostanza che per lasciar desiderare qualche cosa.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Non vengo a difendere la chiarezza della redazione proposta, e sono pronto ad accettare la redazione più chiara che l'onorevole nostro collega Senatore Pinelli volesse proporre al Senato. Ciò che io vorrei che si avesse presente è solo che all'art. 94 si tratta di un caso speciale degli arruolati di una certa età; nell'art. 100 invece si parla di quelli che possono fino dall'età di 12 anni essere arruolati come mozzi. È caso assolutamente diverso, distinto, e quindi se non si facesse una speciale menzione delle condizioni cui va sottoposto questo arruolamento, le disposizioni introdotte nell'art. 94 non sarebbero per nulla applicabili al caso di cui si tratta all'art. 100.

Presidente. Metto ai voti l'art. 100 riformato dall'ufficio centrale.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

TITOLO QUARTO

Della durata della ferma.

« Art. 101. La ferma di servizio è di due specie, ordinaria, cioè, e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento ».

« La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arruolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo 40 anno di età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi ed il rimanente in congedo illimitato ».

« La ferma speciale è di otto anni e si compie per intero sotto le armi ».

« Contraggono la prima tutti gli iscritti marittimi arruolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano già iscritti per farne parte ».

« Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arruolassero prima di essere iscritti sulle liste per la leva di mare ».

Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 101.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Verrebbe ora l'articolo 102.

Senatore **Farina.** Il Senato rammenterà come prima ancora che si intraprendesse la discussione degli articoli, io avessi fatto cenno della necessità che a mio credere esisteva di provvedere con legge, perchè nel caso che le classi chiamate sotto le armi presentassero un numero d'individui superiore ai bisogni del Governo, venisse per legge, dico, provvisto al modo di rinviare quelli che sotto le armi si trovino, e vengano surrogati dagli eccedenti iscritti che presentava la classe che ultima veniva sotto le armi chiamata.

Per quanto non siavi a temere che nel caso di guerra il numero degli iscritti superi di gran lunga i bisogni dello Stato, tuttavia è certo che questa eccedenza si verificherà assai facilmente nel caso in cui la pace acconsenta che un certo numero di legni rimangano in disarmo.

A questo proposito io mi permetterò di aggiungere il risultato di alcuni dati di fatto che ricavai da documenti autentici pubblicati dal Governo; i quali dati di fatto, dimostrano come la probabilità della eccedenza, specialmente nel periodo di pace, si traduca quasi in certezza.

Vero è che ci mancano dati statistici i quali constano il numero degli individui iscritti sulla matricola della marina sia nel regno di Napoli, come in Sicilia

e in Toscana ed anche nelle Marche. Nondimeno io credo che dai dati che abbiamo si possa calcolare che il numero degli iscritti marittimi, dopo che avremo pubblicato la presente legge, sarà non solamente il doppio, come aveva detto il primo giorno che parlai su questa materia, ma a un dipresso il triplo di quello, che si sarebbe potuto sperarne dalla leva marittima circoscritta alle antiche province dello Stato.

I dati dai quali ricavo queste risultanze sono i seguenti:

Badando ai risultati della navigazione delle antiche province dello Stato, uniti al *Movimento commerciale* pubblicato dal Governo relativamente al 1859, abbiamo che nel 1857 la marina degli antichi Stati aveva una portata di 215,000 tonnellate.

Abbiamo viceversa da una pubblicazione fatta nel regno di Napoli del 1859, che la portata della marina napoletana era in quell'anno di 254, 792 tonnellate.

Vedo dunque il Senato che la marina napoletana nel 1859 superava la portata della marina degli antichi Stati Sardi del 1857 di quasi 40,000 tonnellate.

Vi ha un'altra circostanza da aggiungere ed è questa, che la portata dei bastimenti napoletani è assai minore di quella dei bastimenti della marina sarda.

In fatti i bastimenti della marina sarda nel 1857 erano 2908, ed erano della portata di 215,000 tonnellate, mentre quelli della marina napoletana, sebbene avessero solo 40,000 tonnellate di più, erano in numero di 9716, vale dire in numero più che triplo dei bastimenti sardi, di maniera che si arriva alla conseguenza, che la portata in media dei bastimenti della marina napoletana viene ad essere del terzo circa di quella della marina degli antichi Stati Sardi.

Come ognuno sa, quanto più piccola è la portata dei bastimenti, tanto maggiore è il numero complessivo dei marinai che debbono montarli. Per esempio per il timone, tanto si richi- de un timoniere quando siano 3 o 4 gli uomini d'equipaggio, come quando siano 10 o 12.

Dunque si può con fondamento dedurre, che le sole province napoletane di terraferma forniscono un numero di marinai pari a quello degli antichi Stati Sardi.

Resta ancora da calcolare i marinai della Sicilia, quelli della Toscana, e quelli degli Stati Romani, di maniera che io credo che si possa con fondamento sostenere che il quantitativo dei marinai che avremo in forza di questa leva da tutto lo Stato sarà triplo di quello che si poteva sperare dalle sole antiche province che componevano il regno di Sardegna.

Conseguentemente mi pare dimostrata la necessità di provvedere ad una eventualità che almeno nel caso di pace si può prevedere che si verificherà quasi tutti gli anni.

Ciò posto, l'ufficio centrale era entrato in deliberazione di proporre un articolo in aggiunta: egli l'aveva formulato in modo che indicava tutta la serie delle persone che si dovevano man mano congedare, a misura che l'eccedenza dei nuovi venuti si rendeva maggiore.

Questa enumerazione essendo sembrata un poco lunga

al signor Ministro della Marina, egli desiderò che si formolasse l'articolo più succintamente, ed in conseguenza si è colla sua annuenza inteso un articolo nei seguenti termini :

« Nel caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio, il numero dei presenti sotto le armi eccedesse i bisogni della marina di guerra; saranno di preferenza mandati in congedo illimitato quelli che contassero maggior tempo di servizio e che si trovino in una delle condizioni previste all'articolo 57. »

L'articolo 57 è quello il quale accorda al Re la facoltà di congedare in modo assoluto gli individui che sono descritti nell'articolo stesso, secondo che si trovano iscritti nel medesimo, cioè :

1. Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
2. Unico figlio maschio di padre entrato nel 60 anno di sua età;
3. Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;
4. Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipoto di avola vedova;
5. Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Sarebbe quindi in quest'ordine che dopo avere dato la precedenza a quelli da congedare in ragione dell'anzianità del loro servizio, verrebbero poi congedati gli altri, i quali si trovasse eccedere il numero necessario per adempiere al servizio.

Questa disposizione diventa una necessità, giacchè altrimenti chiamandosi in modo assoluto tutti gli individui compresi in una classe sotto le armi, il Governo si troverebbe obbligato a tenerli in servizio senza che ne avesse bisogno.

Ciò stante si è creduto opportuno di provvedere col rinvio degli eccedenti nel modo indicato nel proposto articolo.

Ministro della Marina. Come accennava l'onorevole Senatore Farina l'articolo di cui il Senato ha testè sentita la lettura, fu combinato tra il Ministero e l'ufficio centrale.

A dir vero io non credeva che quest'articolo fosse necessario, perchè riportandomi a quanto si pratica nell'esercito quando vi è eccedenza di soldati, stimai che il rimando delle classi fosse anche per la marina il provvedimento che al bisogno più si convenisse.

Dirò ancora che nei tempi addietro, e specialmente dopo l'ultima campagna si rimandarono di preferenza a casa quelli che si trovavano appunto nei casi specificati nell'articolo anzi citato.

Dunque è già una pratica in uso attualmente; però se la si vuole erigere in legge, non vi faccio ostacolo, purchè il nuovo articolo venga approvato quale è stato letto dall'onorevole Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Aggiungerò solo una parola per dimostrare la convenienza dell'articolo: si tratta di limitare l'effetto di un'imposta generale così detta del

sangue; pare per conseguenza opportuno che sia determinato per legge.

Presidente. Rileggerò dunque il nuovo articolo proposto dal Senatore Farina il quale viene ad interporsi tra l'art. 101 e l'art. 102 del progetto in discussione, e che prenderà perciò il numero 102 (V. sopra).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Si ritorna ora al progetto, aumentando però di una unità il numero degli articoli.

« Art. 103. La ferma dei volontari arruolati prima dell'anno entro cui compiono il 21° di età decorre dal primo gennaio di quest'anno. »

(Approvato)

« Art. 104. È in facoltà del Governo di ammettere alla ferma speciale gli iscritti chiamati alla leva ordinaria, i militari già arruolati per la ferma ordinaria, ed i volontari che appartenessero alla leva di mare. A compimento della ferma speciale sarà per costoro computato il servizio già prestato dall'anno in cui compierono il 21° di età e prima che fossero mandati in congedo illimitato. »

(Approvato)

« Art. 105. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni 3. »

(Approvato)

« Art. 106. Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

(Approvato).

« Art. 107. Gli allievi operai ammessi al servizio della Marina militare per imprendere l'arte del macchinista a spese dello Stato, contraggono la ferma stabilita, a seconda dei casi, dai precedenti art. 101 e 103 ed al loro passaggio a macchinisti, secondi, od allievi macchinisti dovranno contrarne una nuova di anni dieci da decorrere dal giorno del loro assento in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare la prima.

« Alla stessa ferma di anni dieci, senza obbligo di compiere la prima, vanno pure soggetti quegli allievi operai che per cattiva condotta od incapacità, non potendo pervenire a gradi di macchinisti, sono incorporati quai semplici operai.

« Questa seconda ferma non decorre che dal giorno stabilito al precedente art. 103 se l'arruolamento ebbe luogo in conformità dello stesso articolo. »

È inteso che nel testo definitivo saranno coordinati i numeri dei singoli articoli in corrispondenza coll'aggiunta dell'articolo nuovo che si è adottato.

Ministro della Marina. Siccome vi furono alcuni dubbi fra l'ufficio centrale ed il Ministero circa l'interpretazione di quest'articolo, proporrei al Senato di volerne

rimandare la votazione dopo che saranno esauriti gli articoli della legge, perchè allora si potrà forse formulare in modo più chiaro onde non si dia luogo a dubbi ed incertezze.

Senatore **Farina, Relatore.** L'ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare questa proposta.

Presidente. Se il Senato acconsente alla domanda del signor Ministro della Marina si sospenderà la votazione dell'art. 107 sino a che si possano avere schiarimenti dal seguito della votazione del progetto.

(La votazione dell'art. 107 è sospesa).

« Art. 108. Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sott'ufficiali, marinari ed operai sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarne una nuova ».

(Approvato).

« Art. 109. I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto di armamento dello Stato ».

(Approvato).

« Art. 110. È in facoltà del Governo di far luogo al licenziamento dei novizi e mozzi, per cattiva condotta e per inattitudine all'intrapresa carriera, purchè non abbiano raggiunta l'età di diciassette anni; questi giovani contraggono la ferma ordinaria al paro dei volontari di cui al numero 5 dell'art. 101 ».

(Approvato).

« Art. 111. Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio dal 1° di gennaio dell'anno in cui compierono il 21° di loro età, ottengono, in tempo di pace, l'assoluto congedo ».

« Potranno però essere tratti sotto le armi anche dopo compiuti gli 8 anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata. »

« Non è tenuto conto del servizio prestato a titolo di punizione per ottenere il congedo ».

(Approvato).

« Art. 112. Il richiamo sotto le armi degli individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32° di loro età non potrà aver luogo se non in forza di legge. »

(Approvato).

« Art. 113. In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purchè non giungano in un porto o rada dello Stato prima del congedo della loro classe. »

« Gli assenti in navigazione appartenenti ad una classe stata richiamata sotto le armi potranno al loro ritorno essere obbligati a servire per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti. »

« Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbar-

cati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per ripatriare. »

(Approvato).

« Art. 114. Il diritto ad ottenere congedo assoluto o quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra. »

(Approvato).

TITOLO QUINTO

Della leva straordinaria.

« Art. 115. Le leve straordinarie sono autorizzate per legge. »

(Approvato).

« Art. 116. Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gl'inscritti fra la gente di mare appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12. »

Senatore **Farina, Relatore.** Da questo articolo pare nasca confusione. Bisogna mettere: « inscritti sulle matricole della gente di mare », perchè dove non esistono le matricole, la loro iscrizione, a termini dell'art. 4, non succede che a 21 anno, sicchè non si può lasciare supporre che vi siano già a 18. Ma questo succede invece dove le matricole esistono, cioè presso di noi e anche nel regno di Napoli. Dunque per togliere questa confusione è opportuno di dire: « Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole della gente di mare appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni, ecc. » il che lascia conoscere che dove le matricole non ci sono si provvederà all'iscrizione allora quando sarà al riguardo pubblicata la legge generale.

Presidente. Questa proposta è fatta a nome dell'ufficio centrale?

Senatore **Farina, Relatore.** Fa un cenno affermativo).

Ministro della Marina. Non ho difficoltà ad accogliere questa proposta, non parendomi che sia sostanzialmente cambiato il senso dell'articolo.

Presidente. Leggo l'art. 116 colla variazione proposta dall'ufficio centrale:

« Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole della gente di mare appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12. »

Chi lo approva sorge.

(Approvato).

« Art. 117. Saranno applicate alle leve straordinarie, nel modo che determinerà il Regolamento, le disposizioni per la leva ordinaria, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le surrogazioni e le liberazioni. »

(Approvato).

« Art. 118. Gl'individui arruolati per la leva straor-

dinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

« È applicata agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa accordata coll'art. 113 ai militari in congedo illimitato allorchè venendo chiamata sotto le armi la loro classe, si trovano nei casi ivi specificati. »

(Approvato)

« Art. 119. Essi non contraggono ferma di servizio e sono trattati sotto le armi finchè dura il bisogno. »

(Approvato)

« Art. 120. I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

« Nei luoghi in cui risieda un ufficiale consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

« I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal Regolamento. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Mi pare che con questo articolo si dia una attribuzione fortissima ad un semplice comandante di bastimento, cioè quella di poter fare la presa sopra i marinai che trovansi su bastimenti coperti di bandiera nazionale. Io vorrei che questo atto del comandante fosse preso con qualche solennità, cioè dovesse essere preso e deliberato insieme ad un Consiglio di uffizialità del bastimento. Insomma qualche cosa che constataste realmente che questo bisogno esiste, e che non fosse, per così dire, per un capriccio del comandante del bastimento che si potesse andare a prendere l'equipaggio ad un legno mercantile, ed in conseguenza di questo atto mandare forse a vuoto speculazioni importantissime; perchè ad un bastimento a cui si tolga il quarto dell'equipaggio, può essere impedito di proseguire nelle sue operazioni.

Crede che sia conveniente che non dipenda dallo arbitrio di un semplice comandante, ma bensì da un Consiglio in cui concorrano gli uffiziali, e che chiamerò quasi Consiglio di guerra, che si prenda questa misura la quale, come vede il Senato, è gravissima, poichè come dissi si potrebbe per un capriccio mandare a vuoto operazioni commerciali importantissime.

Ministro della Marina. Sicuramente le considerazioni esposte dal Senatore Pareto non mancano di una certa gravità; tuttavia farò osservare che quando una nave è in navigazione, si può dire che si trova come in istato di guerra, o che il comandante risponde della nave e dell'equipaggio. Egli è quasi un generale in capo, come ben mi soggiunge il Senatore Corsi; ora se non

ammettiamo che il comandante quando giudica necessario, per il servizio di bordo, di prendere marinai dalle navi mercantili debba avere ricorso al parere di un Consiglio di guerra allora chi viene ad essere responsabile? Ben può dirsi nessuno. Quindi io credo che non si possa ammettere la proposta del Senatore Pareto in quanto che avrebbe per risultato di annullare l'autorità del comandante, proprio allorchè quest'autorità si deve esercitare in tutta l'estensione.

Senatore Pareto. Un generale che comandasse una piazza potrebbe egli prendere di suo capriccio dei cittadini e arruolarli come militari? il caso è lo stesso.

Ministro della Marina. Io risponderò all'onorevole Senatore Pareto *salus populi suprema lex esto*; e questo è il caso.

Senatore Sauli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Sauli.

Senatore Sauli. L'osservazione fatta dal Senatore Pareto è molto importante; ma per altra parte le risposte date dal signor Ministro sono tali che non ammettono cambiamenti nell'articolo; io quindi vorrei che il signor Ministro della marina, il quale deve sicuramente aver parte anche nei regolamenti che concernono la navigazione dei privati facesse qualche agevolezza ai capitani onde potessero poi compire il loro equipaggio qualora venisse troppo depauperato dalla presa dei comandanti della marina militare.

Senatore Farina. Quanto all'ultimo timore esternato dall'onorevole preopinante, io mi permetterò di osservare che c'è già un limite nell'articolo, perchè il comandante militare non può prendere a bordo dei bastimenti mercantili che il quarto dell'equipaggio.

Sicuramente il quarto è già una porzione abbastanza considerevole, ma dico, c'è già un limite nella legge al quale deve arrestarsi il comandante della marina militare. Quanto alla circostanza concernente all'operato del comandante militare è cosa che riguarda piuttosto il signor Ministro, che non l'ufficio centrale, quindi io lascerò a lui la parola.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io rinunzio alla proposta che faceva, ma spero che il signor Ministro farà dei regolamenti e darà delle istruzioni ai comandanti dei bastimenti della marina militare acciò non usino di questa facoltà se non negli estremi, quando cioè si tratti della salute della patria o della salvezza del bastimento.

Ministro della Marina. Il Senato può essere certo che il Ministero provvederà a che i comandanti dei legni da guerra non abusino della loro autorità.

La cosa è troppo importante, perchè possa passare inosservata al Ministero, il quale d'altronde è anche fino a un certo punto responsabile dell'operato degli uffiziali di marina, epperò nei regolamenti che si faranno per l'esecuzione della legge, terrà nel dovuto conto le osservazioni che vennero testè fatte.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io sottopongo all'onorevole signor Ministro della Marina ed al Senato un semplice riflesso.

In questo articolo si dice che « I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento. »

Qui non si parla di alcuna indennità a cui sembra dovrebbero aver diritto questi individui.

Comincio dal capitano stesso del bastimento, il quale forse potrebbe soffrire un grave danno per essere privato di questi individui, ma poi gli individui stessi i quali sono addetti al bastimento, presi al servizio della marina militare e poi rimandati alle loro case, probabilmente perdono il posto che prima avevano, rimangono molto tempo inoperosi e così potrebbero patire danni, i quali mi sembra giusto che siano risarciti.

Io sottopongo dunque al signor Ministro questi riflessi, acciocchè veda se nel fare la legge che attribuisce loro il diritto di essere rimandati alle case loro, non si debba aggiungere qualche disposizione riguardo al danno cui possono andare soggetti per fatto del Governo medesimo.

Ministro della Marina. Io farò osservare in risposta all'onorevole signor Senatore Di Castagnetto che il caso a cui accenna quest'articolo è come un caso di guerra. Quando si presenti la necessità di avere soldati nell'esercito di terra dove si prendono? Certamente il Governo non ha mai pensato di dover risarcire quelli che sono chiamati sotto le armi dei danni che potrebbero soffrire a causa del servizio che sono obbligati di prestare. La stessa cosa accade qui per i marinai, e soltanto dal momento che sono al servizio della marina militare, essi percepiscono la paga ed i vantaggi che sono attribuiti a tutti gli altri marinai.

Io credo che il Governo non possa fare di più, e se agisse in altro modo entrerebbe in una via troppo pericolosa per le finanze, perchè lo stesso principio che il Senatore Di Castagnetto voleva applicare a questo caso dovrebbe in generale essere applicato a tutti i cittadini che sono chiamati sotto le armi, e che sottostanno a sacrificii assai più gravi che non i marinai chiamati per pochi mesi al servizio della marina da guerra.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 120.

Chi l'approva, sorge.

(Approvato)

« Art. 121. Quando occorra al Governo, per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operai della leva di mare, potranno essere richiesti anche quelli fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purchè non abbiano compiuto il 40 anno di età.

« Costoro non saranno sottoposti all'arruolamento e riceveranno, in ragione alla loro abilità, la mercede giornaliera stabilita dalle Tabelle per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.

« Durante questo servizio saranno sottoposti alla disciplina militare ».

(Approvato).

TITOLO SESTO

Disposizioni penali e disciplinari.

« Art. 122. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato all'abbandono alla leva di terra di un giovane che dovesse far parte di quella di mare, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a lire 500, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del governo ».

« Questo giovane, se sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ».

(Approvato).

« Art. 123. La disposizione dell'articolo precedente non infirma quelle portate dalle leggi sul reclutamento dello esercito nel caso di omissione eziandio delle liste della leva di terra ».

(Approvato).

« Art. 124. Gli autori o complici della omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovane esentato quale iscritto marittimo dalla leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire 2,000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del governo ».

« L'iscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena ».

(Approvato).

« Art. 125. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione ».

(Approvato).

« Art. 126. La frode nella surrogazione è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità ».

(Approvato).

« Art. 127. Gli inscritti, che scientemente producano documenti falsi od infedeli, non possono godere di esenzione per qualunque siasi motivo ».

« Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità ».

(Approvato).

« Art. 128. Gli inscritti colpevoli di essersi procurate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno ».

« Scontata la pena, qualora risultino in qualche modo abili al servizio, vengono arruolati per la ferma speciale. »

« I medici, chirurghi, flebotomi, speziali, che siansi resi complici di questi reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000. »

(Approvato).

« Art. 129. Gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma, non possono godere di esenzione. »

(Approvato).

« Art. 130. Gli inscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentare (nei casi in cui ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo della leva, nel termine stabilito agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manifesto di chiamata ad una leva straordinaria, sono considerati e puniti come renitenti. »

(Approvato).

« Art. 131. La lista dei renitenti è pubblicata dal Console di marina al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza. »

(Approvato).

« Art. 132. I renitenti, che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal Console di marina del circondario marittimo, a cui appartengono, denunziati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dell'art. 133. »

« Il Console di marina fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente. »

(Approvato).

« Art. 133. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo, vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre a sei mesi. »

« I renitenti inabili al servizio sono puniti col carcere da un mese ad un anno. »

« Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio trattandosi di renitenza alla leva in tempo di guerra. »

(Approvato).

« Art. 134. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora siano riconosciuti idonei, sono mandati all'arruolamento. »

(Approvato).

« Art. 135. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi. »

« Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno. »

« La pena stessa si debbe applicare a coloro che con

colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la prestazione all'arruolamento di un iscritto. »

« Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a 2 anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile a lire 2000. »

(Approvato).

« Art. 136. Il reato di omissione o cancellazione dalle liste della leva di mare degli individui esentati come marittimi dalla leva di terra ed il reato di renitenza, non danno luogo a prescrizione. »

(Approvato).

« Art. 137. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da 2 mesi a 2 anni. »

« La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. »

« Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata. »

(Approvato).

« Art. 138. Ogni ufficiale pubblico, ogui agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di anziani o di volontari oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa. »

(Approvato).

« Art. 139. Saranno considerati e puniti come disertori i marinari ricercati pel servizio, di cui all'art. 120, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarsi. »

(Approvato).

« Art. 140. I marinari precettati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obbligassero ad adoperare la forza per costringerli al richiesto servizio saranno trattenuti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'articolo 120. »

« Il servizio di punizione sarà doppio se il precetto abbia avuto luogo in tempo di guerra. »

(Approvato).

« Art. 141. Gli operai, che, senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale o altro stabilimento marittimo giusta l'art. 121, non vi si presentassero nel giorno prefisso, incorreranno in una multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo

quindici giorni, nelle pene eziandio del carcere da un mese a sei. »

(Approvato).

« Art. 142. In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime. »

« Le disposizioni delle leggi stesse concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge. »

(Approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

« Art. 143. Saranno cancellati dalle liste degli iscritti per la leva di mare tutti coloro che ottennero esenzione nelle leve passate per alcuni dei motivi enumerati nel capo 5° del titolo 2° della presente. »

(Approvato).

« Art. 144. Avrà diritto ad esenzione l'iscritto appartenente alla Liguria ed all'isola di Sardegna, che avendo contratto matrimonio anteriormente alla pubblicazione del R. Decreto 13 novembre 1859, si troverà ammogliato o vedovo con più di un figlio. »

(Approvato).

« Art. 145. Gli attuali iscritti della leva di mare, tanto delle antiche, che delle nuove province, appartenenti alle classi anteriori a quella del 1840, i quali alla pubblicazione della presente si trovino in patria od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato e non siano al regio servizio, dovranno presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio Circondario per essere diretti allo arruolamento, o per far valere i loro diritti ad esenzione o riforma, nel termine che sarà fissato dal Governo e significato con apposito manifesto. »

« Quelli che si trovino assenti all'estero od in navigazione, e facciano ritorno in patria, od approdino in un porto o rada dello Stato, dovranno presentarsi nel termine che verrà parimente indicato dal Governo, il quale stabilirà pure un altro termine entro cui tutti gli assenti dovranno presentarsi allo scopo di essere arruolati, esentati o riformati. »

(Approvato)

« Art. 146. Coloro che abbiano prestato o personalmente, o mediante surrogazione, quattro anni di servizio, saranno subito provveduti di congedo illimitato. »

« Coloro che non abbiano prestato un tale servizio, saranno trattenuti sotto le armi finchè non abbiano raggiunto il suddetto periodo di 4 anni, e quindi saranno rilasciati in congedo illimitato. »

(Approvato)

« Art. 147. Saranno pure arruolati, ma otterranno contemporaneamente congedo illimitato, gl'iscritti appartenenti alle classi anteriori a quello del 1831 fino a quella del 1822 inclusa. »

La stessa disposizione sarà applicata agl'iscritti della Liguria e dell'isola di Sardegna, i quali abbiano perso-

nalmente concorso a tre leve pel servizio di permanenza, ancorchè appartenenti alle classi più giovani. »

(Approvato)

« Art. 148. I volontari che alla promulgazione della presente si troveranno al servizio di permanenza di quattro anni nel corpo Reale Equipaggi, terminata la loro ferma, saranno provveduti di congedo illimitato al paro degli altri iscritti contemplati negli articoli precedenti. »

(Approvato).

« Art. 149. Qualunque legge e regolamento anteriore sulle leve di mare è abrogato. »

(Approvato).

« Art. 150. Sono abrogati gli articoli 5 e 100 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola per una lieve osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** In questo articolo converrebbe dire *relativamente alla leva di mare*, giacchè del resto mi pare che corriano pericolo di rinvocare un articolo d'un'altra legge, non in quanto abbia relazione alla presente.

Ministro della Marina. Io procurerò di dare qualche spiegazione all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Farina.

L'articolo 34 della legge sulla leva di terra dice: Il Commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni Comune le iscrizioni che i Sindaci hanno ulteriormente effettuato, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'iscritti marittimi che all'epoca della chiamata alla leva risultano:

1.° Addetti alla navigazione, e dall'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale;

2.° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall'età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti, o cantieri dello Stato si militari che mercantili.

Senatore **Farina.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io prego il signor Ministro di osservare che qui non si tratta che degli articoli 5 e 100, e che quello da lui letto riguarda l'articolo susseguente. All'art. 149 dell'antica numerazione non si tratta che degli articoli 5 e 100 della legge 20 marzo.

Ministro della Marina. Darò lettura dell'art. 5 che dice: « I cittadini dell'isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare. »

L'art. 100 dice: « Gli iscritti marittimi provvisori designati, che essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di leva di essere nelle condizioni volute dall'articolo 34, sono dispensati provvisoriamente e rimandati alla seduta per le operazioni complete, e quando sia necessario da una ad altra leva sino a quella dell'anno in cui compiono il vigesimoquinto di loro età; dopo il qual termine, non compro-

vando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati reitenti. »

Come ben vede il Senato la modificazione portata dalla nuova legge è indispensabile.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ritiro la mia osservazione.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 150.

(Approvato).

« Art. 151. I numeri 1 e 2 della seconda parte dello articolo 34 della suddetta legge sono modificati in senso degli articoli 4, 12 e 117 della presente. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. L'articolo è già approvato.

Senatore **Pinelli**. È mio scopo di sottomettere al Senato un'osservazione relativamente all'art. 144 che fa pur parte delle disposizioni transitorie di cui abbiamo ora terminato di occuparci.

La questo articolo è considerato il caso di matrimonio contratto anteriormente alla pubblicazione del R. Decreto 13 novembre 1859, ma non si parla fuorchè della Liguria e dell'Isola di Sardegna.

Ora domando se non converrebbe occuparci eziandio di un caso analogo che si fosse potuto verificare in alcune delle altre province annesse attualmente allo Stato.

Questo è un semplice schiarimento che richieggo dall'ufficio centrale il quale probabilmente farà diliegare le mie dubbiezze.

Ministro della **Marina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della **Marina**. La disposizione dell'articolo 144 cui allude il Senatore Pinelli si riferisce alla disposizione della legge attuale per cui quelli che sono ammogliati con prole sono esenti dalla leva di mare; dunque trattandosi di fare una legge sulla leva, quelli che ne vanno esenti ora devono continuare ad esserne esenti in avvenire. Siccome disposizioni simili non esistono nelle nuove province, si è stimato di limitare la disposizione transitoria, di cui discorriamo, ai marinari delle antiche province, che hanno già un diritto acquisito. Osservo a maggior chiarezza che l'articolo accenna solo a quegli individui i quali hanno contratto matrimonio anteriormente al 13 novembre 1859 perchè a quell'epoca è emanata la legge con cui venne abolita la dispensa dal servizio che era fatta in favore degli ammogliati dalla legge preesistente. Dunque questa disposizione è unicamente riferibile alle antiche province e non ha ragione di essere per le altre.

Senatore **Pinelli**. Vedo conseguentemente che non sarà il caso che possa verificarsi quanto io supponevo.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina, quindi al Senatore Lauzi.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io veramente mi proponeva finita la discussione della legge, di rilevare alcune

omissioni che credo esistano nella stessa, e fra le altre precisamente quella che venne indicata or ora.

Non vi ha alcun dubbio che gl'individui contemplati nell'articolo del quale si parla, cioè a dire quelli della Liguria e della Sardegna siano in condizioni che si possono dire eccezionali, giacchè dalla legge precedente non erano chiamati sotto le armi e vengono ad esserlo nell'attuale. Però in una condizione a un dipresso analoga si trovano anche quelli del Regno di Napoli perchè la legge colà esistente stabiliva alcune classificazioni secondo le quali gl'individui compresi nella leva erano man mano chiamati sotto le armi restando in ultimo quelli che erano compresi nelle liste successive. L'articolo quindici della legge di Napoli del 20 gennaio 1840 è così concepito:

« In ogni Comune gli uomini di mare saranno divisi in 4 classi: la prima comprenderà i celibi; la seconda i vedovi senza figli; la terza gli uomini maritati senza figli; la quarta i padri di famiglia ».

Successivamente poi è detto che, nel chiamare sotto le armi gli uomini si estrarranno dalle matricole di ogni Comune le liste: 1. degli alunni o novizii, 2. dei celibi, 3. dei vedovi senza figli, 4. dei maritati senza figli, e 5. dei padri di famiglia ». Facendo una legge transitoria anche per loro mi pare che si debba tener conto di queste antecedenti facilitazioni che avevano nell'esser chiamati sotto le armi, cioè che non erano chiamati che quando i celibi non fossero in numero sufficiente per fornire il numero richiesto per la leva.

Parli dunque che un articolo di legge transitorio il quale metta in armonia il nuovo sistema con l'antico anche per il Regno di Napoli non sarà inopportuno.

Mi riservo dopo la votazione dell'ultimo articolo di far vedere come, a mio credere, sarà necessario anche di aggiungerne un altro dipendentemente dall'art. 58. Ma di ciò mi riservo a parlare dopo che sia esaurita la votazione degli articoli.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Dopo le osservazioni dell'onorevole Relatore rinunzio alla parola.

Presidente. Leggo l'art. 152.

« Un Regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà le norme da seguirsi nella esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Giusta la riserva fatta or ora credo opportuno di richiamare l'attenzione del Senato relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 58.

Presidente. Permetta signor Senatore: Prima di tutto mi pare che si debba passare alla votazione dell'art. 107 che è stato sospeso per una nuova redazione. Domando se questa sia in pronto.

Senatore **Areso**. La redazione è in pronto. L'ufficio

centrale, d'accordo col Ministro, propone il seguente emendamento all'art. 107.

« Gli allievi operai ammessi al servizio della marina per imprendere l'arte del macchinista a spese dello Stato contraggono una ferma speciale a partire dal 21 anno di età, con che al loro passaggio a macchinisti compiano un periodo di 6 anni oltre a quello della ferma speciale. »

Senatore **Farina**. Domando che si soprasseda un momento alla redazione dell'articolo, perchè pare non renda l'idea. L'idea era che passando a macchinisti dovessero servire ancora in tale qualità almeno sei anni; ma la frase testè letta, rende un'altra idea; abbia la bontà di riloggere e vedrà quanto io accenno.

Senatore **Arese**. Rileggerò:

« Con che al loro passaggio a macchinisti compiano un periodo di sei anni di servizio oltre a quello della ferma speciale. »

Il Senatore **Farina** direbbe: « oltre a quello già percorso. »

Senatore **Farina**. Mi permetta; dicasi: « compiano un periodo di sei anni di servizio nella qualità di macchinisti. » Ecco che restano ancora dopo che sono passati macchinisti sei anni al servizio in tale qualità.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Non potrei accettare la nuova redazione dell'onorevole Senatore **Farina** perchè potrebbe darsi che quando il marinaio giunga all'età di 22 anni abbia la qualità per passare macchinista ed allora colla redazione proposta non sarebbero 8 anni ma soltanto 7.

Senatore **Farina**. Io ammetto che la mia redazione non sarà esatta, ma ammetto che l'altra è inesattissima perchè obbliga il macchinista a restare 14 anni al servizio. Se il Senato vuole condannare il macchinista a restare dopo i 21 anni al servizio 14 anni, ammetto la redazione quale venne proposta, perchè nel regolamento quelli che percorrono questa carriera cominciano ad entrare in collegio a 12 anni d'età, da 12 a 15 studiano, dai 15 fino ai 18 seguitano pure ad impraticarsi e possono passare allievi macchinisti ma non percepiscono che il soldo di carbonai. E con questo soldo tenuissimo di carbonai servirebbero fino ai 21 anni, più sarebbero assoggettati alla ferma di tutti i volontari marinai cioè di 8 anni, e poi sarebbero ancora assoggettati ad una ferma di 6 anni; di maniera che verrebbero a servire (da 12 a 21 anni corrono 9 anni, da 21 con 8 di servizio e 6, 14 25 anni, io non credo che il Senato voglia mettere a carico di questi individui, per quanto abbiano studiato nei collegi dello Stato, un aggravio tale di servizio.

Io quindi pregherei di voler rimandare quest'articolo all'Ufficio in cui si procurerà di formularlo in modo, d'accordo col signor Ministro, che soddisfaccia tutte le esigenze.

Ministro della Marina. Non posso astenermi dal

rispondere alle osservazioni fatte dal Senatore **Farina**; io credo che non siano completamente giuste.

Prima farò osservare che gli individui che sono chiamati a diventare macchinisti, è bensì vero che sono arruolati come allievi nelle scuole di operai dello Stato, ma là non fanno servizio militare, ricevono un'educazione che loro procura una professione utile anche in avvenire. Siccome l'ammissione a così fatte scuole è chiesta come un segnalato favore, così noi non possiamo contemplare per servizio militare quel tempo che si passa nelle scuole per imparare un proficuo mestiere.

Ora giunti all'età di 21 anni essi passano nella condizione comune, nel diritto generale, ed entrano al servizio dello Stato colla diversità tra questi macchinisti e gli altri, che gli altri compiono la ferma in due periodi uno di 4 anni di servizio continuo, e l'altro in congedo illimitato.

Questi al contrario farebbero il loro tempo di servizio in modo continuo quando si tratta di ricevere la promozione a macchinista. La posizione di macchinista è assai buona per allettare anche molto l'ambizione dell'operaio. Dunque, quando si tratta di passarli al grado di macchinista, allora tal grado viene loro offerto colla condizione di servire ancora per sei anni oltre li 8 che costituiscono la ferma ordinaria. È in arbitrio del macchinista di accettare o non accettare. Se accetta, è promosso al grado di macchinista, se non accetta, il Governo ha la facoltà di non nominarlo a quel grado.

Ecco quale è il senso di questo articolo, per cui non credo che da esso risulti, come ha detto il Senatore **Farina**, che si venga ad obbligare quei giovani a vincolarsi per 25 anni di seguito al servizio dello Stato. Questo non è il senso dell'articolo, ed io credo anzi che non si possa interpretarlo in altro modo da quello che ho esposto.

Senatore **Farina**. L'onorevole Ministro non vuole ammettere che queste persone restino al servizio dello Stato per 25 anni, e fa una distinzione fra l'epoca in cui studiano, e quella in cui sono ammessi al servizio. Sia, se così gli piace; ma sarà sempre vero che colla disposizione proposta dovranno percorrere un tempo di 25 anni, nel quale non faranno altro che prepararsi per quindi poi servire lo Stato.

Ma io osservo che questi individui, secondo il regolamento, sono dai 18 anni soldati dello Stato, col soldo di carbonai, e che, a termini della legge attuale, ai 18 anni possono già essere chiamati al servizio, e che questo è precisamente il caso, perchè il regolamento dice che saranno chiamati al servizio col soldo di carbonai. (*Segni negativi del Ministro della marina*).

Abbia la bontà di esaminare il regolamento, e vedrà che vi è questa precisa frase.

Prego il Senato di considerare che il soldo del carbonaio è uno dei più tenui fra tutti quelli degli operai, e che questi giovani percorrono una carriera scientifica, perchè devono diventare ingegneri-macchinista; essi

vengono pagati come gli infimi manuali che sono a bordo.

Dunque essi cominciano a servire per istruirsi 6 anni, poi per tre anni, poi dopo servono ancora per tutto il termine della ferma speciale, la quale è di 8 anni. Dunque 8 e 3, fanno 11 o poi ancora 6 anni fanno 17. Sia pure la ferma speciale di 8 anni, locchè non si fa abitualmente, perchè, come ho lungamente dimostrato, vi sarà soprabbondanza di marinai e saranno perciò soltanto sottomessi ad una ferma di 4 anni. Questa gente sta in servizio il quadruplo, di più un anno di quello che stanno ordinariamente gli altri. Sembra che lo Stato faccia questo per compensarsi ad usura dell'istruzione che ha loro dato.

Ma io di ciò non mi preoccuperei gran fatto; quello di che mi preoccupo si è la circostanza che dal momento che esso suppone che, divenuti macchinisti, essi sono obbligati ad una ferma così lunga, nessuno di loro consentirà di passare da allievi a macchinisti.

Dunque, io prego il signor Ministro di considerare che per voler avere per forza dei macchinisti non ne avrà; del resto se così vuole, io non so cosa farci, perchè la mia voce non è abbastanza autorevole per combattere con lui; ma si accoglierà col fatto che invece di ottenere il suo intento avrà conseguito un effetto opposto.

Ministro della Marina. Vorrei soltanto rettificare alcune osservazioni del signor Farina. Mi pare che una gran parte delle argomentazioni dell'onorevole preopinante stia in ciò che egli ritiene che gli allievi macchinisti che sono ammessi al servizio entrano non in qualità di allievi macchinisti, ma di semplici carbonai. Ora, in questo sta precisamente l'errore. Permetta il Senato che io legga il recente regolamento che è stato pubblicato a questo riguardo:

Art. 3. L'allievo quando sarà entrato nel 14.º anno di età sarà assentato nel corpo reale Equipaggi in qualità di novizio e verrà aggregato alle sezioni fuochisti e macchinisti.

Art. 4. All'allievo entrato nel 18 anno di età saranno corrisposte le competenze di carbonaio.

Art. 5. L'allievo che avrà compiuto con felice successo l'intero corso sarà nominato allievo macchinista.

Dunque dal momento che è promosso al grado di allievo, ed è arruolato in qualità di allievo macchinista (il quale deve fare la sua ferma di 8 anni in virtù della legge) egli non entra come carbonaio; ma percepisce la paga corrispondente al suo grado.

Vede dunque il Senatore Farina che il Governo non vuole usufruttare, per così dire, la vita di quei giovani anzi il Governo vuole dare ad essi un mestiere, una professione onorevole e lucrosa, ma nello stesso tempo che il Governo spende largamente per dare quest'istruzione è anche in diritto di esigere dall'opera loro un qualche compenso delle spese incontrate dallo Stato.

D'altronde quell'aggiunta di sei anni che è stata proposta d'accordo fra l'onorevole Senatore Aresc e me e che pur credeva accolta dal Senatore Farina, lascia piena

facoltà a chi non vuole diventare macchinista, di continuare la sua ferma di 8 anni e di abbandonare quindi il servizio rinunciando al conseguimento di quel grado.

Io prego si voglia osservare che questi allievi sono assai allettati a diventare macchinisti. Il Senato mi permetta di leggere lo stato delle paghe di questi allievi, molti dei quali preferiranno aggiungere 6 anni di ferma a quella contratta, anzichè rinunciare alla qualità di macchinisti.

Gli allievi macchinisti hanno di paga 2 franchi; il macchinista 3 franchi.

Dunque vi è una diversità tale di stipendio che certamente molti di questi allievi preferiranno entrare come macchinisti anzichè percorrere tutta la loro ferma come semplici allievi, e succederà che dei giovani allievi a 23 o 24 anni siano abbastanza abili per potere diventare macchinisti. Allora cercheranno essi stessi di diventare tali perchè avranno ancora 4 o 5 anni di tempo di ferma per terminare il loro obbligo; e certamente preferiranno chiudere la loro ferma come macchinisti anzichè come allievi, quantunque ancora per 6 anni dovessero rimanere al servizio, potendo così giungere al grado di capi macchinisti che è grado corrispondente ad ufficiale e che dà loro una posizione assai elevata e molto considerevole eziandio dal lato pecuniario.

Credo che tutte queste considerazioni varranno a persuadere il Senato che il Governo nel fare questa proposta non è stato indiscreto, e che nello stesso tempo che provvede all'educazione di questi giovani, ha riguardo alle esigenze del servizio.

Io spero dopo di ciò che il Senato vorrà accordare il suo voto all'articolo quale venne modificato dal Senatore Aresc.

Senatore Aresc. Due miei colleghi dividono la mia opinione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Parla a nome dell'ufficio centrale?

Senatore Farina. Parlo non a nome dell'ufficio, ma a nome mio.

Presidente. Se non parla a nome dell'ufficio centrale, avendo egli parlato per la terza volta, debbo interpellare il Senato se assente che parli....

Senatore Farina. Credo che ciascun Senatore ha diritto di parlare senza interpellare il Senato; fui d'accordo coll'ufficio centrale, ma ora egli cambia....

Presidente. Credo che il Senato non dissenterà di accordare la parola al Senatore Farina.

Voci. Parli, parli!

Senatore Farina. Parlo per mio conto. Non tema il Senato che io voglia abusare della sua pazienza, perchè non ne ho gran voglia. D'altronde so che spreco il fiato; voglio dire però queste cose, perchè il paese è bene che sappia che considerazioni, che reputo gravissime, siano fatte presenti. Il Senato poi ne terrà quel conto che crederà. Io non posso ritrarre niente dal calcolo fatto, non ostante le osservazioni del signor

Ministro, perchè evidentemente il giovane, che vuole abilitarsi a questa carriera deve passare per lo stadio di ricevere la paga di carbonaio dai 18 ai 21 anni, che è quanto io diceva.

Gianto a questo punto se egli non si fa passare macchinista, cosa succederà?

Succederà che servirà per 4 anni, perchè questo è il termine, durante il quale saranno tenuti sotto le armi generalmente i compresi nella leva marittima. Se invece passa macchinista servirà 8 anni, e poi altri 6 anni che fanno 14, quando questa sua qualità di macchinista l'assuma allo spirare del periodo ordinario della leva pei volontari.

Se non che per attenuare questa considerazione il signor Ministro si basa sul soldo; ma si persuada, che il soldo dei marinai regi non giunge poco più, poco meno che al terzo di quello della marina mercantile.

Non vi ha mediocre macchinista della marina mercantile che non riceva 300 franchi al mese; ed a fronte del macchinista che riceve 300 franchi al mese dalla marina mercantile il signor Ministro ne contrappone uno che riceve 2 o 3 franchi al giorno dal Governo.

Veda egli dunque se può convenire ad alcuno di esporsi a perdere tanto con così poco vantaggio.

Per conseguenza ne verrà sempre, che tutti quelli che si troveranno in questa condizione, cercheranno piuttosto di fare il più breve servizio possibile nella marina militare, che esporsi a perdere tanto sul loro stipendio prolungando la ferma.

Quindi ne verrà quello che dico o prevedo, che cioè al momento in cui sarebbe desiderabile che questi individui rimanessero al servizio, per averli voluto obbligare a rimanervi troppo a lungo, troveranno modo di esimersene e preferiranno di non passare mai macchinisti, di rimanere sempre allievi per servire 4 anni invece di esporsi a rimanervi 8, 10, 12 o 14 anni, a seconda dell'epoca in cui saranno passati macchinisti.

Queste cose ho detto, e ripeto, ma se il Ministro è contento di essere mal servito, io non so che farci.

Senatore **Salmour**. L'Ufficio Centrale mantiene la sua proposta: siamo tre favorevoli contro uno contrario.

Presidente. L'articolo 107, secondo la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale, starebbe in questi termini.

« Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per imprendere l'arte del macchinista, contraggono la ferma speciale a partire dal 21 anno d'età, con che al loro passaggio a macchinista compiano un periodo di 6 anni oltre quello della ferma speciale ».

Comincerò dal mettere ai voti questa proposta dell'ufficio centrale consentita dal Ministro.

(Approvata).

Ora metterò ai voti l'intero articolo.

Senatore **Arese**. Ci sarebbe una modificazione di redazione da fare alla seconda parte di quest'articolo.

Ivi è detto: « alla stessa ferma di 10 anni senz'obbligo di compiere la prima vanno pure soggetti quegli

allievi ecc. ». Si direbbe invece: « ad una ferma di 10 anni senz'obbligo di compiere la prima vanno soggetti quegli allievi operai ecc. ».

È ciò perchè la prima frase si riferiva al progetto ministeriale in cui si contemplava una ferma di 10 anni che fu ridotta a 6.

Senatore **Arrivabene**. Mi pare che la redazione non si convenga coll'espressione *al loro passaggio a macchinisti*; converrebbe dire *diventati macchinisti*.

Presidente. Sarebbe forse meglio che l'ufficio centrale avesse la lontanà di formolare tutto intero l'articolo, coordinandolo con questa prima parte che è già stata approvata dal Senato e con quelle avvertenze di cui si è parlato ultimamente.

(I membri dell'ufficio centrale concertano la redazione col Ministro della marina).

Presidente. Leggerò l'intero articolo, secondo l'ultima redazione combinata d'accordo fra la maggioranza dell'ufficio centrale e il signor Ministro della marina.

« Art. 107. Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per imprendere l'arte del macchinista contraggono la ferma speciale, a partire dal 21 anno d'età, con che al loro passaggio a macchinisti contraggono l'obbligo di servire 6 anni, oltre a quelli della ferma speciale.

« Ad una ferma di 10 anni, senza obbligo di compiere la prima, vanno soggetti quegli allievi operai che per cattiva condotta ed incapacità non potendo pervenire al grado di macchinisti, sono incorporati quasi semplici operai.

« Questa seconda ferma non decorre che dal giorno stabilito al precedente articolo 103, se l'arruolamento ebbe luogo in conformità dello stesso articolo. »

Chi approva l'intero articolo così modificato si alzi. (Approvato).

Sono così approvati tutti e singoli i 152 articoli del progetto di legge. Se non che il Senatore Farina ha fatto riserva di proporre altri articoli. Lo interrogo ora se intende di valersi di questa riserva.

Senatore **Farina**. Non desidero di farmi autore di altre proposte, perchè vedo bene che le proposte individuali non hanno fortuna.

Prevalendomi però di una disposizione del regolamento del Senato, mi permetterò di interrogare il Senato ed il signor Ministro, se non credono conveniente di riempire una lacuna che esiste manifestamente dopo la votazione dell'articolo 58. Quest'articolo, che ho combattuto, porta che il Ministro è facoltizzato ad accordare un congedo illimitato ai sott'ufficiali, marinai e operai, che risultino ammogliati o vedovi con più di due figli minori d'anni 16. Io chiederei se questa facoltà del Ministro si debba veramente arrestare ai 35 anni, e non estendersi anche fino ai 40 alla quale epoca cessa, come tutti sanno, l'obbligo del servizio di marinaio.

Se noi lasciamo l'articolo come sta, *inclusio unius exclusio alterius*. Non vorrei che il Ministro possa ac-

cordare questi congedi illimitati fino ai 35 anni, e che dai 35 anni in poi quando forse il bisogno di questo congedo diventa maggiore non abbia la facoltà di darlo.

Domando se non si crede opportuno di riempire questa lacuna la quale a mio credere sussiste a fronte della frase dell'articolo 58. Sentirò cosa vorrà rispondere il signor Ministro.

Ministro della Marina. Mi pare che l'onorevole Senatore Farina abbia inteso l'articolo 58 in senso diametralmente opposto al suo vero significato.

Senatore Farina. Non credo.

Ministro della Marina. Mi permetta l'onorevole Senatore Farina di rileggere l'art. 58. « Il sotto ufficiale marinaro od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compiuta l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione dei chiamati sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo, con più di due figli minori d'anni 16.

È chiaro che l'articolo comprende tutti i marinari dai 35 a 40 anni. Non so se con questo io avrò soddisfatto al desiderio del Senatore Farina.

Senatore Farina. Sta bene quanto all'osservazione del limite dell'età che è al disotto e non al disopra. Domando se il signor Ministro è contento di non avere facoltà di concedere congedi illimitati al disotto dei 35 anni, e non averla anche per casi simili dai 32 ai 35. Del resto se non la vuole, io non sono molto sollecito per accordargliela.

Presidente. Così s'intenderà terminata la discussione dei singoli articoli di questo progetto.

Credo che sia bene prima di procedere allo squittinio segreto, che i signori Senatori abbiano sott'occhio il testo di questa legge emendato. La precisione nelle leggi è virtù principalissima.

Il dover rileggere tutta la serie di questi articoli colle variazioni che si sono introdotte, sarebbe cosa molto fastidiosa, e credo faticherebbe l'attenzione dei signori Senatori.

C'è un articolo del nostro regolamento, che è il 67, il quale provvede in questa conformità.

« Art. 67. Quando una proposta comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato dopo di avere deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'ufficio centrale od alla commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provegnenti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvo che il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso però l'ufficio centrale o la Commissione deve ragguagliare l'assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È puro in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

« La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dare luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione. »

Io proporrei dunque che il nuovo testo approvato dal Senato, dopo che sarà stato riveduto e coordinato dai membri dell'ufficio centrale, sia stampato o distribuito, e così potrà poi servire di base, senza che si venga ad un'altra lettura, per procedere alla votazione per squittinio segreto.

Se il Senato approva questo mio divisamento, si farebbe immediatamente stampare il testo corretto di questa legge che spero potrà essere distribuito ai signori Senatori entro la giornata di domani, e giovedì alle due, se il Senato lo consente, vi sarebbe adunanza pubblica per la votazione e squittinio segreto di questa legge, quindi per la relazione delle petizioni che si deve fare, essendo già assai ritardata, in ultimo per la tratta degli Uffici.

Se non c'è opposizione, s'intenderà così fissato l'ordine del giorno per giovedì.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).